

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

# Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria  
di bene ad uso strumentale*

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 2/2024

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

**Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”**



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### **Che tipo di Assicurazione è?**

Questa Assicurazione è una Polizza multirischi a protezione della locazione finanziaria di beni ad uso strumentale.



#### **Che cosa è assicurato?**

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F. 01181770155, quale soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore, è il Contraente, l'Assicurato ed il Beneficiario dell'Assicurazione.

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, dovuti a Fatto Accidentale, fatta eccezione di quanto indicato tra le "Esclusioni".

##### **ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)**

- STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
- APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)
- FENOMENO ELETTRICO
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- TERREMOTO
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI



#### **Che cosa non è assicurato?**

L'Assicuratore non risponde per i Danni:

- ai veicoli targati;
- di logorio, ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
- ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati.



#### **Ci sono limiti di copertura?**

Salvi i limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti indicati per le Estensioni di Garanzia, le garanzie sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Furto/Rapina: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere, le Garanzie sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.



### **Dove vale la copertura**

L'Assicurazione vale per i Conduuttori aventi residenza o sede legale in Italia.

Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.



### **Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione "Cosa fare in caso di Sinistro" del Dip Aggiuntivo.



### **Quanto e come devo pagare?**

Il Premio è pagato dal Contraente in unica soluzione anticipata.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, con il massimo di 10 anni e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



### **Come posso disdire la polizza?**

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

**Contratto di Assicurazione Multirischi a Premio Unico Anticipato**  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Protezione Leasing Beni Strumentali

Data ultimo aggiornamento: 2/2024

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.**

**Net Insurance S.p.A.** - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it); E-mail: [info@netinsurance.it](mailto:info@netinsurance.it); PEC: [netinsurance@pec.netinsurance.it](mailto:netinsurance@pec.netinsurance.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297286 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136. Appartenente al Gruppo Poste Vita.

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta a € 93,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,6 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 76,1 milioni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 45,7 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 16,8 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 91,8 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 201,07%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2022 sono disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che Cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che Cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

L'Assicuratore non risponde per i Danni:

- dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ai Beni che siano installati all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto, montaggio, smontaggio, collaudo;
- causati da guasti meccanici ed elettrici;
- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati;
- di natura estetica, che non compromettono la funzionalità dei Beni assicurati;
- inosservanza delle prescrizioni sull'utilizzo del Bene assicurato indicate dal fornitore o costruttore;
- ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;</li> <li>• verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione;</li> <li>• causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina;</li> <li>• indiretti, da qualsiasi causa originati.</li> </ul>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

<i>Eventi in garanzia</i>	<i>Limite Indennizzo Scoperto Franchigia</i>
<i>Danni Materiali ai Beni</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appropriazione indebita: uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00</li> <li>- Fenomeno elettrico: Franchigia pari ad € 500,00</li> <li>- Spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro: limite del 10% del valore del Bene con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo</li> <li>- Terremoto: Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00</li> <li>- Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00</li> </ul>



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di Sinistro?</b>	<p>In caso di evento che dia luogo a richiesta di Indennizzo in base alla Polizza, l'Assicurato si obbliga e/o obbliga il Condotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a darne avviso scritto all'Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui si sia venuti a conoscenza;</li> <li>- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;</li> <li>- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito dell'Assicuratore, per eventuali controlli;</li> <li>- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;</li> <li>- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.</li> </ul> <p>La denuncia può essere inviata scegliendo tra le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA – Italia;</li> <li>• per e-mail: <a href="mailto:claims@netinsurance.it">claims@netinsurance.it</a>;</li> <li>• per fax: +39 06 97625707.</li> </ul>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione.



### Quanto e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il Premio è pagato dal Contraente in unica soluzione anticipata.
<b>Rimborso</b>	



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

### Come posso disdire la polizza?



## Risoluzione

L'Assicurazione cessa alla scadenza, senza tacito rinnovo.



## A chi è rivolto questo prodotto

Il prodotto contiene garanzie assicurative per tutelare il Locatore dai danni materiali e diretti dei beni derivanti da molteplici eventi.



## Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, non incidono costi di intermediazione assicurativa.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:

**Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami**

**Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma**

**Fax 06 89326.570 - Pec: [ufficio.reclami@pec.netinsurance.it](mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it)**

Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;
- numero di Polizza;
- numero di Sinistro, qualora aperto;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

### All'IVASS

Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

**800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353**

**[www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico);
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
- i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ( <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> ). Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a> ), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARE TALE AREA.**



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

### Sommario

GLOSSARIO.....	2
PREMESSA.....	4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....	4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	4
Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio.....	4
Art. 3 - Riscatto anticipato .....	4
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	4
Art. 5 - Forma delle comunicazioni.....	4
Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro .....	4
Art. 7 - Validità territoriale .....	4
Art. 8 - Surroga dell'Assicuratore.....	4
Art. 9 - Oneri fiscali .....	5
Art. 10 - Altre assicurazioni.....	5
Art. 11 - Capitale Assicurato .....	5
Art. 12 - Limite massimo di Indennizzo .....	5
Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente .....	5
Art. 14 - Legge applicabile.....	5
Art. 15 - Glossario.....	5
Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge.....	5
Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione .....	5
Art. 18 - Esclusioni.....	5
Art. 19 - Limite di Indennizzo .....	6
Art. 20 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI).....	6
Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro .....	8
Art. 22 - Procedura della liquidazione del Danno .....	8
Art. 23 - Mandato dei periti .....	8
Art. 24 - Liquidazione del Danno .....	9
Art. 25 - Pagamento dell'Indennizzo .....	9
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....	1
CONTATTI UTILI.....	1

# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali



*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### GLOSSARIO

*Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale in maiuscolo.*

### Definizioni

#### Allagamento

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

#### Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto.

#### Appropriazione indebita

Il reato, previsto dall'art. 646 del Codice Penale, commesso da chi si appropria, convertendola in un profitto per sé o per un terzo, di una cosa altrui che gli era stata affidata o consegnata a qualsiasi titolo che comporti l'obbligo di restituire o di fare un uso determinato della cosa.

#### Assicurato

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F. 01181770155, quale soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore.

#### Bene/Cosa

Il bene strumentale, fisso o mobile (ad es: macchinario, apparecchiatura, macchina semovente, etc..) oggetto del Contratto di Leasing.

#### Beneficiario

L'Assicurato, quale soggetto che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di Sinistro.

#### Capitale Assicurato

L'importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l'Assicuratore indennizza in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

#### Capitale Residuo Puro

L'importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo quanto già versato dal Conduttore in linea capitale, al netto dell'IVA.

#### Conduttore

Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Conduttore.

#### Contraente

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 Desio (MB), C.F. 01181770155, quale soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore.

#### Contratto di Leasing

Contratto di locazione finanziaria.

#### Costo di Acquisto a Nuovo

Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro viene determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

#### Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

#### Fatto Accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

#### Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### **Franamento**

Distacco e/o scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.

### **Franchigia**

L'importo, espresso in valore assoluto, da dedurre dal danno indennizzabile e che pertanto l'Assicurato tiene a suo carico.

### **Furto**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Garanzia**

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede a corrispondere la prestazione assicurativa.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

### **Paesi dell'Unione Europea**

Gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

### **Parti**

Il Contraente e l'Assicuratore, quando congiuntamente.

### **Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

### **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

### **Rapina**

Sottrazione di un Bene mediante minaccia fisica.

### **Scoperto**

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Smottamento**

Scivolamento del terreno lungo un versante ecclive, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

### **Terremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### **PREMESSA**

Protezione Leasing Beni Strumentali contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali, oggetto del contratto di leasing, dai danni materiali e diretti derivanti da molteplici eventi.

**Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

**Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

**Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.**

#### **Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio**

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza, con il massimo di 10 anni e cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Il Premio è pagato dal Contraente in unica soluzione anticipata.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **Art. 3 - Riscatto anticipato**

In caso di riscatto anticipato del Bene assicurato, esercitato dal Conduttore secondo le previsioni del Contratto di Leasing, l'Assicuratore procede al rimborso al Contraente del rateo di Premio imponibile, pagato e non goduto, da computarsi dalle ore 24 del giorno di efficacia del riscatto.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

#### **Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro**

**Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.**

**In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.**

#### **Art. 7 - Validità territoriale**

L'Assicurazione vale per i Conduttori aventi residenza o sede legale in Italia.

Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.

#### **Art. 8 - Surroga dell'Assicuratore**

L'Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del Conduttore.

In caso di Danni determinati da dolo del Conduttore o di soggetto di cui questi debba rispondere, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare ugualmente il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti di Polizza, con l'ulteriore limitazione di



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

**Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale**

quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.

Resta fermo il diritto dell'Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, sino alla concorrenza dell'Indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

### Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa, sul Premio incidono imposte per il 22,25%.

### Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro, il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

### Art. 11 - Capitale Assicurato

Il Capitale Assicurato per ciascun Bene è a Primo Rischio Assoluto e deve corrispondere al Costo di Acquisto a Nuovo del Bene.

### Art. 12 - Limite massimo di Indennizzo

Fermo il disposto degli artt. 1914 e 1917 del Codice Civile, il Capitale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione dell'Assicuratore in caso di uno o più Sinistri, di qualsiasi evento o Garanzia, avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

### Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di sede dell'Assicuratore.

### Art. 14 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

### Art. 15 - Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

### Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

### Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, dovuti a Fatto Accidentale, fatta eccezione di quanto indicato al successivo art. 18.

### Art. 18 - Esclusioni

**L'Assicuratore non risponde per i Danni:**

- di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;**
- ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 7 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati;**
- dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- ai Beni che siano installati all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;**



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

6. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto, montaggio, smontaggio, collaudo;
7. causati da guasti meccanici ed elettrici;
8. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati;
9. di natura estetica, che non compromettono la funzionalità dei Beni assicurati;
10. inosservanza delle prescrizioni sull'utilizzo del Bene assicurato indicate dal fornitore o costruttore;

L'Assicuratore inoltre non è obbligato per danni e/o perdite:

11. ai veicoli targati;
12. ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore.

L'Assicuratore non risponde altresì dei Danni:

13. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
14. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione;
  - a) causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
15. indiretti, da qualsiasi causa originati.

### Art. 19 - Limite di Indennizzo

Salvi i limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti indicati al successivo art. 20 per le Estensioni di Garanzia, le garanzie di cui al precedente art. 17 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Furto/Rapina: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere, le Garanzie di cui al precedente art. 17 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.

### Art. 20 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)

#### 1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale modifica dell'art. 18.6, si precisa che i Beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

#### 2. APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)

A parziale deroga dell'art. 18 e limitatamente al caso di Appropriazione Indebita del Bene assicurato da parte del Conducente, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti previsti dalla presente clausola, fino alla concorrenza di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.

Spetta all'Assicurato dimostrare la mancanza dei Beni mediante documentazione proveniente dalla Pubblica Autorità avente data certa.

Per data del Sinistro si intende:

- a) qualora venga pronunciata sentenza di fallimento nei confronti del Conducente, la data del fallimento stesso, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare che i Beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti;
- b) qualora sia stato esposto Decreto Ingiuntivo per asporto, la data di emissione del Decreto Ingiuntivo stesso.

L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente, nel caso sub. "b", le appropriate azioni giudiziali per il recupero dei Beni assicurati; qualora dette azioni non consentissero il recupero dei beni, l'Assicurato si impegna segnalare entro 30 giorni all'Assicuratore la conseguente denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria.

Rimane convenuto che l'adempimento dell'obbligazione dell'Assicuratore verrà posto in essere soltanto dopo tre mesi dalla data



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

**Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale**

del Sinistro.

A richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato si impegna, anche dopo aver ricevuto l'Indennizzo, a cedere i propri diritti all'Assicuratore.

Rimane comunque fermo il diritto dell'Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

### Per questa estensione di Garanzia:

- resta a carico dell'Assicurato, per ogni Danno indennizzabile, uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00;
- la Garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 155.000,00 quale esposizione massima dell'Assicuratore per ogni Anno Assicurativo.

### 3. FENOMENO ELETTRICO

L'Assicuratore risponde dei Danni materiali e diretti che si manifestassero su Beni assicurati per effetto di Fenomeno Elettrico da qualsiasi motivo occasionato.

**Non sono indennizzabili i Danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.**

**In caso di Danno indennizzabile a termini della presente estensione di Garanzia, l'Indennizzo verrà calcolato previa applicazione di una Franchigia pari ad € 500,00.**

**In nessun caso l'Assicuratore risarcirà, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo, una somma complessiva superiore al 50% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 5.000,00.**

### 4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

L'Assicuratore risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico - purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del Bene con il minimo di 10.000,00 Euro ed il massimo di 50.000,00 Euro per Sinistro e per Anno Assicurativo, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

### 5. TERREMOTO

L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati per effetto di Terremoto.

#### L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero provocati da Terremoto;
- causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, anche se causati da Terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta convenuto, inoltre, agli effetti della presente garanzia che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo evento tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro";
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00.

### 6. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

L'Assicuratore risponde dei danni causati agli enti assicurati da Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.

#### L'Assicuratore non risponde:

- dei danni causati da maremoti o maree;

# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali



*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

- dei danni cagionati da cedimento, Smottamento o Franamento di terreno;
- dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazione;
- dei danni a cose mobili all'aperto;
- dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00.

### Art. 21 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di evento che dia luogo a richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza, l'Assicurato si obbliga e/o obbliga il Condotto:

- a darne avviso scritto all'Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui si sia venuti a conoscenza;
- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito dell'Assicuratore, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.

Si conviene che - salvo avviso contrario da parte dell'Assicuratore - un incaricato dello stesso dovrà poter verificare il Danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato dell'Assicuratore non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza del Sinistro, l'Assicurato - o in sua vece il Condotto - potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.

### Art. 22 - Procedura della liquidazione del Danno

Si procede alla liquidazione del Danno mediante accordo tra Assicurato e Assicuratore, ovvero se una delle due Parti lo richiede, mediante Periti nominati rispettivamente uno dall'Assicuratore ed uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se una delle Parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero dall'Assicuratore al quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'Indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del Danno, concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscrivere, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

### Art. 23 - Mandato dei periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile le cause del Sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla Polizza e dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio o non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità dei Beni assicurati e separatamente di quelli rimasti illesi o danneggiati;
- di stimare il valore dei Beni rimasti danneggiati al momento del Sinistro;
- di procedere alla stima dei Danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita in conformità alle condizioni tutte di Polizza.



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### **Art. 24 - Liquidazione del Danno**

In caso di Sinistro, l'Assicuratore risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del Bene assicurato, incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa Polizza.

L'Assicuratore non risarcirà comunque un importo superiore al valore del Bene danneggiato al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

### **Art. 25 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dall'Assicuratore entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo semprechè sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del Sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data di presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorrono alcuno dei casi previsti dall'art 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, sulla somma da indennizzare non decorrono interessi. .

L'Assicuratore ha la facoltà di depositare con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali



*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016**

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

#### **1) Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

#### **2) Tipologia e fonte dei dati**

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

#### **3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

**Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale**

mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

#### 4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

#### 5) Destinatari dei dati

- I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero presso la sede della Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo [responsabileprotezionedati@netinsurance.it](mailto:responsabileprotezionedati@netinsurance.it) ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

#### 6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### 7) Diritti dell'Interessato

**7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:**

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15 );
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

### **7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:**

**NET INSURANCE S.p.A.**

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

[ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it)

[ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it](mailto:ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it)

**7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:**

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)



# Condizioni di Assicurazione

## Protezione Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale*

### **CONTATTI UTILI**

Sito [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it)

#### **PER DENUNCIARE UN SINISTRO**

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: [claims@netinsurance.it](mailto:claims@netinsurance.it)
- per fax: +39 06 97625707

#### **PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI**

Numero Verde: 800 9096 44 (Contact Center)

Sito: [www.netinsurance.it](http://www.netinsurance.it) => pagina [www.netinsurance.wecare.it](http://www.netinsurance.wecare.it)

E-mail: [wecare@netinsurance.it](mailto:wecare@netinsurance.it)

Fax + 39 06 97625707

#### **PER INOLTARE UN RECLAMO**

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: [ufficio.reclami@pec.netinsurance.it](mailto:ufficio.reclami@pec.netinsurance.it)